

Generali Italia S.p.A.

GENERALI GLOBAL

Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

(Art. 12 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

Edizione marzo 2022

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni
- Art. 14-*bis* - Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Sistema di governo
- Art. 17 - Depositario
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Organismo di rappresentanza
- Art. 20 - Conflitti di interesse
- Art. 21 - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 24 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 25 - Modifiche del Regolamento
- Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 27 - Cessione del Fondo
- Art. 28 - Operazioni di fusione
- Art. 29 - Rinvio

ALLEGATI

- Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n. 2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
- Allegato n. 3 - Condizioni delle prestazioni accessorie
- Allegato n. 4 - Integrazione al Regolamento per ex funzionari ed ex agenti delle Comunità Europee

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. “GENERALI GLOBAL - Fondo pensione aperto a contribuzione definita” (di seguito “Fondo”), è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito dalla società Assicurazioni Generali S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La società Generali Italia S.p.A (di seguito “impresa di assicurazione”) esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 1 luglio 2013, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 29 luglio 1998.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 8.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Mogliano Veneto (TV), presso la sede dell’impresa di assicurazione.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa di assicurazione è generalitalia@pec.generaligroup.com.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
3. L’adesione al Fondo è consentita anche agli ex funzionari ed ex agenti delle comunità europee, per poter ricevere, nel rispetto dell’art. 12 dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione Europea, così come recepito nel “Documento integrativo per ex funzionari ed ex agenti delle comunità europee relativo al trasferimento delle somme accumulate nel regime pensionistico delle Comunità Europee”, le somme accumulate nel regime pensionistico delle comunità medesime.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - a) “OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE”₁;
 - b) “OBBLIGAZIONARIO”;
 - c) “REAL RETURN”;
 - d) “MULTI ASSET”;
 - e) “AZIONARIO GLOBALE”.
2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi,

con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

3. È prevista la possibilità di aderire ai seguenti profili *life cycle*:

- a. *life cycle* "PRUDENTE" -- rischiosità bassa;
- b. *life cycle* "DINAMICO" -- rischiosità media.

Ciascun piano di investimento *life cycle* è caratterizzato da una specifica rischiosità, decrescente nel tempo, e prevede la suddivisione dei contributi dell'aderente in funzione dell'età anagrafica, da comparti con grado di rischio più elevato verso comparti con grado di rischio progressivamente decrescente, con il passaggio automatico della posizione individuale verso comparti con grado di rischio inferiore negli anni che precedono l'età di pensionamento di vecchiaia.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

i) OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE

La gestione è volta ad attuare politiche di redditività degli investimenti obbligazionari a breve termine, limitando la volatilità del portafoglio. L'adesione alla linea è indicata per coloro che sono prossimi all'accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di breve periodo (fino a 5 anni).

Il comparto si compone di investimenti in obbligazioni, sia governative sia societarie, con scadenza compresa tra 1 e 5 anni e coerenti con il benchmark di riferimento.

L'indice di riferimento (benchmark) del comparto è così composto:

- 70% JPM EGBI Investment Grade 1-5 anni (JNEUI1R5)
- 30% ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (EROV)

Il comparto può essere investito in liquidità fino ad un massimo del 30%.

ii) OBBLIGAZIONARIO

La finalità della gestione è volta ad accrescere il capitale perseguendo politiche di redditività degli investimenti. L'adesione alla linea è indicata per coloro che non sono lontani dall'accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di medio periodo (fra 5 e 10 anni).

Il comparto attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio, in titoli di debito, diversificata sia in termini geografici sia di merito di credito. Saranno considerati sia i titoli obbligazionari governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali e le obbligazioni societarie emesse da operatori economici.

L'indice di riferimento (benchmark) del comparto è così composto:

- 10% BofA ML US Treasury master all mats, Total Return € hedged
- 35% JPM EMU Investment Grade all mat
- 15% Bloomberg Barclays Euro Govt Inflation-Linked All Markets ex Greece TRI
- 10% BofA ML US Emerging External Sovereign IG all mats, Total Return € hedged
- 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index
- 10% ICE BofA ML Euro High Yield Index

iii) **REAL RETURN**

La gestione del Comparto ha l'obiettivo di realizzare rendimenti, in un arco di tempo di medio periodo (fra 5 e 10 anni), in grado di preservare il valore in termini reali dei capitali conferiti.

Il Comparto si prefigge di conseguire l'obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi vincolati.

L'allocazione tra queste classi di attivi è perlopiù determinata sulla base di analisi macroeconomiche, modelli quantitativi e indicatori di rischio.

Gli investimenti del Comparto possono inoltre comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli correlati alle azioni, strumenti di debito di qualsiasi tipo, OICR, strumenti derivati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, future su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e opzioni su azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli di debito con rating inferiore a 'investment grade' non può superare il 20% del patrimonio netto.

L'esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare il 30% del patrimonio netto.

La natura flessibile del comparto dettata dall'obiettivo di preservare il valore attraverso una politica di investimento dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark.

La volatilità annua attesa del comparto è pari al 4% circa.

iv) **MULTI ASSET**

La finalità della gestione è accrescere il capitale perseguendo sia politiche di redditività degli investimenti sia di rivalutazione del capitale. L'adesione alla linea è indicata per coloro che sono lontani dall'accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di medio – lungo periodo (fra 10 e 15 anni).

Il Comparto si prefigge di conseguire l'obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi vincolati.

L'allocazione tra queste classi di attivi è perlopiù determinata sulla base di analisi macroeconomiche, modelli quantitativi e indicatori di rischio.

Gli investimenti del Comparto possono inoltre comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli correlati alle azioni, strumenti di debito di qualsiasi tipo, OICR, strumenti derivati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, future su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e opzioni su azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli di debito con rating inferiore a 'investment grade' non può superare il 50% del patrimonio netto.

L'esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare il 60% del patrimonio netto.

La natura flessibile del comparto dettata dall'obiettivo di generare valore attraverso una politica di investimento dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark.

Il Comparto è soggetto ad un controllo del rischio volto a contenere la volatilità realizzata su base annuale nei limiti del 6%.

v) **AZIONARIO GLOBALE**

La finalità della gestione è offrire ai partecipanti un investimento diversificato nei mercati azionari internazionali, al fine di aumentare nel tempo il valore dei capitali conferiti. L'adesione alla linea è indicata per coloro che sono lontani dall'accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di lungo periodo (oltre 15 anni).

L'indice di riferimento (benchmark) del comparto è così composto:

- 50% MSCI Europe Total Return Index;
- 25% MSCI US Total Return Index;
- 25% MSCIPacific Total Return Index.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio

e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche dei profili *life cycle*.

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spesa da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 60,00.
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 20,00 euro, applicata annualmente;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
 - i. una commissione di gestione pari allo 0,85% del patrimonio su base annua del comparto denominato "OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE", prelevata con cadenza mensile;
 - ii. una commissione di gestione pari allo 0,90% del patrimonio su base annua del comparto denominato "OBBLIGAZIONARIO", prelevata con cadenza mensile;
 - iii. una commissione di gestione pari allo 0,95% del patrimonio su base annua del comparto denominato "REAL RETURN", prelevata con cadenza mensile;
 - iv. una commissione di gestione pari allo 1,30% del patrimonio su base annua del comparto denominato "MULTI ASSET", prelevata con cadenza mensile.
 - v. una commissione di gestione pari allo 1,50% del patrimonio su base annua del comparto denominato "AZIONARIO GLOBALE", prelevata con cadenza mensile.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati¹.

 - c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) 30,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - c.2) 20,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale;
 - c.3) 20,00 euro in caso di anticipazione;
 - c.4) 30,00 euro per le modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti;
 - c.5) 30,00 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo *life cycle*;
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2.
 - e) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**, quali riportate nell'Allegato n. 3;
 - f) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alle copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - f.1) 20 euro al momento del perfezionamento della richiesta;

¹ Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

- f.2) 5 euro addebitati in corrispondenza di ogni rata.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
 3. Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie previste. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro indipendentemente dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso di erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art.13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso, il montante residuale è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e;
 - una rendita maggiorata in caso di non autosufficienza: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita, e, maggiorata per un importo pari al 100% dal momento in cui sopraggiunge lo stato di non autosufficienza.
3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero riscattare nella misura del 25%, 50% o 75%, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel

corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 14-bis. - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni:
 - a) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte in data anteriore a quella di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
 - b) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte o della invalidità totale e permanente in data anteriore a quella di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. 3 al presente Regolamento.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.
4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 16 – Sistema di governo

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore a sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - l'impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. L'impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n.1.

Art. 19 - Organismo di rappresentanza

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".
3. L'impresa di assicurazione individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.
4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.
5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sull'impresa di assicurazione.
7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, l'impresa di assicurazione e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito *web* dell'impresa di assicurazione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art.26.
5. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
6. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al

Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

8. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* dell'impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art.26.

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo

a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica viene riconosciuta qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazioni o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa di assicurazione, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

- a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;

- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N. 2

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Condizioni di erogazione delle prestazioni in forma di rendita
(Art. 12 del Regolamento)

Determinazione dell'ammontare della rendita

1. L'ammontare della prima annualità di rendita annua vitalizia rivalutabile si ottiene dividendo il valore destinato a costituire la rendita di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento, per un coefficiente individuato in base all'età in anni e mesi ed alla rateazione prescelta, in vigore al momento della richiesta della prestazione.
Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi all'età intere superiore e inferiore rispetto all'età stessa, contenuti nelle Tabelle allegate sub «A», «B», «C», «D», «E» e «F».
Pertanto, i coefficienti, riportati nelle tabelle, sono validi per tutti gli aderenti che facciano richiesta della prestazione prima della eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.
Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
2. I documenti riportanti i coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e alle altre tipologie di rendita sono depositati presso la sede del Fondo pensione.

Erogazione della rendita

1. La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente. La rateazione non è modificabile in corso di erogazione. La prima rata di rendita viene corrisposta al termine del primo periodo di rateazione prescelto, a partire dalla decorrenza della rendita stessa. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente assicurato. La rendita non può essere riscattata.
2. Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione al Fondo pensione del c/c bancario e delle coordinate bancarie (IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione al Fondo pensione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.
3. Per tutti i pagamenti del Fondo pensione debbono essere preventivamente consegnati allo stesso i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto mentre il Fondo pensione si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'Assicurato entro un anno dall'esercizio del diritto.
4. La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli aderenti al Fondo pensione nella Gestione Separata «Rendigen» con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della gestione allegato sub «G».
5. La Società dichiara mensilmente, entro il primo giorno del mese che precede quello della ricorrenza annuale della rendita, il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata nell'arco dei dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Rendigen. Detto rendimento, diminuito di un valore trattenuto pari ad 1,20 punti percentuali assoluti, è attribuito alla rendita. Qualora il rendimento della Gestione Separata sia pari o superiore al 2,10% ed inferiore al 2,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.
La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse dello 0%

(1% per la controassicurata) - già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione - la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse. La rivalutazione attribuita alla rendita controassicurata può risultare negativa; in ogni caso, a ciascuna ricorrenza, l'importo annuo della rendita rivalutata non potrà essere inferiore al valore della rendita iniziale diminuito dell'1% per ogni anno trascorso dalla decorrenza della rendita.

6. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene adeguata in funzione della più recente misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente comma entro il primo giorno del mese che precede l'anniversario suddetto.

7. Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è pari allo 0% (1% per la sola rendita controassicurata) e potrà essere modificato, con esclusione dei primi tre anni dalla data di termine della fase di accumulo, in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita così come stabilito dall'Ivass (Regolamento IVASS n. 21 del 28 marzo 2008).

Eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adeguamento della rendita in fase di erogazione, collegate a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all'Aderente a seguito della richiesta di liquidazione della prestazione in forma di rendita.

Allegato «A» all'Allegato n. 2 al Regolamento

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA AL TASSO TECNICO DELLO 0%

MASCHI e FEMMINE

Età al pensionamento	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02527	0,02511	0,02506	0,02503	0,02501	0,02498
51	0,02590	0,02573	0,02568	0,02565	0,02562	0,02560
52	0,02656	0,02639	0,02633	0,02630	0,02627	0,02624
53	0,02726	0,02707	0,02701	0,02698	0,02695	0,02692
54	0,02799	0,02779	0,02773	0,02770	0,02766	0,02763
55	0,02876	0,02855	0,02848	0,02845	0,02842	0,02838
56	0,02957	0,02935	0,02928	0,02924	0,02920	0,02917
57	0,03042	0,03019	0,03011	0,03008	0,03004	0,03000
58	0,03132	0,03108	0,03100	0,03096	0,03092	0,03088
59	0,03228	0,03202	0,03193	0,03189	0,03185	0,03180
60	0,03329	0,03301	0,03292	0,03288	0,03283	0,03279
61	0,03436	0,03407	0,03397	0,03392	0,03388	0,03383
62	0,03550	0,03519	0,03509	0,03503	0,03498	0,03493
63	0,03672	0,03638	0,03627	0,03621	0,03616	0,03610
64	0,03801	0,03765	0,03753	0,03747	0,03741	0,03735
65	0,03938	0,03900	0,03887	0,03881	0,03874	0,03868
66	0,04086	0,04044	0,04030	0,04023	0,04017	0,04010
67	0,04243	0,04198	0,04184	0,04176	0,04169	0,04162
68	0,04413	0,04364	0,04348	0,04341	0,04333	0,04325
69	0,04596	0,04543	0,04526	0,04517	0,04509	0,04500
70	0,04793	0,04736	0,04717	0,04707	0,04698	0,04689
71	0,05006	0,04944	0,04923	0,04913	0,04903	0,04893
72	0,05237	0,05169	0,05146	0,05135	0,05124	0,05113
73	0,05487	0,05412	0,05388	0,05376	0,05363	0,05351
74	0,05759	0,05677	0,05650	0,05636	0,05623	0,05610
75	0,06055	0,05964	0,05934	0,05919	0,05905	0,05890
76	0,06378	0,06277	0,06244	0,06228	0,06211	0,06195
77	0,06731	0,06619	0,06582	0,06564	0,06546	0,06528
78	0,07119	0,06993	0,06952	0,06932	0,06912	0,06892

Dal	al	Age Shifting
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2

01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	oltre	-6

La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un'età di calcolo).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Basi tecniche e caricamenti

Per l'elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico dello 0%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza "A62U" con un caricamento dello 0,90%.

**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
AL 60% AL TASSO TECNICO DELLO 0%**

A seguito della richiesta di conversione del capitale in rendita vitalizia reversibile la Società provvede a comunicare l'ammontare della rendita utilizzando i coefficienti della tavola di sopravvivenza "A62U" con un tasso tecnico dello 0% e un caricamento dello 0,90%. Riportiamo di seguito due esempi di coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibili, rispettivamente con percentuale di reversibilità al 100% ed al 60%:

Rateazione rendita: annuale
Percentuale reversibilità: **100%**

Età prima testa	Età seconda testa		
	65	67	70
65	0,03296	0,03398	0,03534
67	0,03398	0,03521	0,03691
70	0,03534	0,03691	0,03920

Rateazione rendita: annuale
Percentuale reversibilità: **60%**

Età prima testa	Età seconda testa		
	65	67	70
65	0,03526	0,03595	0,03685
67	0,03692	0,03778	0,03894
70	0,03949	0,04065	0,04228

Allegato «C» all'Allegato n. 2 al Regolamento

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA AL TASSO TECNICO DELLO 0%

MASCHI e FEMMINE

Età al pensionamento	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02526	0,02510	0,02505	0,02502	0,02500	0,02497
51	0,02589	0,02572	0,02567	0,02564	0,02561	0,02558
52	0,02655	0,02637	0,02632	0,02629	0,02626	0,02623
53	0,02724	0,02706	0,02700	0,02697	0,02694	0,02691
54	0,02797	0,02778	0,02771	0,02768	0,02765	0,02762
55	0,02874	0,02853	0,02846	0,02843	0,02840	0,02836
56	0,02954	0,02933	0,02925	0,02922	0,02918	0,02915
57	0,03039	0,03016	0,03009	0,03005	0,03001	0,02998
58	0,03129	0,03105	0,03097	0,03093	0,03089	0,03085
59	0,03224	0,03198	0,03190	0,03186	0,03181	0,03177
60	0,03325	0,03297	0,03288	0,03284	0,03279	0,03275
61	0,03431	0,03402	0,03393	0,03388	0,03383	0,03378
62	0,03544	0,03514	0,03503	0,03498	0,03493	0,03488
63	0,03665	0,03632	0,03621	0,03615	0,03610	0,03605
64	0,03792	0,03757	0,03746	0,03740	0,03734	0,03728
65	0,03929	0,03891	0,03879	0,03872	0,03866	0,03860
66	0,04074	0,04034	0,04020	0,04014	0,04007	0,04001
67	0,04230	0,04187	0,04172	0,04165	0,04158	0,04151
68	0,04397	0,04350	0,04335	0,04327	0,04320	0,04312
69	0,04577	0,04526	0,04509	0,04501	0,04493	0,04485
70	0,04770	0,04715	0,04697	0,04688	0,04679	0,04670
71	0,04978	0,04918	0,04899	0,04889	0,04880	0,04870
72	0,05202	0,05138	0,05117	0,05106	0,05096	0,05085
73	0,05444	0,05374	0,05351	0,05340	0,05328	0,05317
74	0,05705	0,05629	0,05604	0,05592	0,05579	0,05567
75	0,05988	0,05905	0,05877	0,05864	0,05850	0,05837
76	0,06293	0,06202	0,06172	0,06158	0,06143	0,06128
77	0,06623	0,06523	0,06491	0,06475	0,06459	0,06443
78	0,06979	0,06871	0,06835	0,06817	0,06800	0,06783

Dal	al	Age Shifting
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1

01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	oltre	-6

La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un'età di calcolo).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Basi tecniche e caricamenti

Per l'elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico dello 0%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza "A62U" con un caricamento dello 0,90%.

Allegato «D» all'Allegato n. 2 al Regolamento

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA AL TASSO TECNICO DELLO 0%

MASCHI e FEMMINE

Età al pensionamento	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02522	0,02506	0,02501	0,02499	0,02496	0,02493
51	0,02585	0,02568	0,02563	0,02560	0,02557	0,02555
52	0,02650	0,02633	0,02627	0,02624	0,02621	0,02619
53	0,02719	0,02701	0,02695	0,02692	0,02689	0,02686
54	0,02791	0,02772	0,02765	0,02762	0,02759	0,02756
55	0,02866	0,02846	0,02840	0,02836	0,02833	0,02830
56	0,02946	0,02925	0,02918	0,02914	0,02911	0,02907
57	0,03030	0,03007	0,03000	0,02996	0,02993	0,02989
58	0,03118	0,03095	0,03087	0,03083	0,03079	0,03075
59	0,03211	0,03186	0,03178	0,03174	0,03170	0,03166
60	0,03310	0,03284	0,03275	0,03271	0,03266	0,03262
61	0,03414	0,03386	0,03377	0,03372	0,03368	0,03363
62	0,03525	0,03495	0,03485	0,03480	0,03475	0,03470
63	0,03642	0,03610	0,03599	0,03594	0,03589	0,03584
64	0,03765	0,03732	0,03721	0,03715	0,03710	0,03704
65	0,03897	0,03861	0,03849	0,03843	0,03837	0,03832
66	0,04036	0,03998	0,03986	0,03979	0,03973	0,03967
67	0,04185	0,04144	0,04131	0,04124	0,04117	0,04111
68	0,04343	0,04299	0,04285	0,04278	0,04271	0,04264
69	0,04510	0,04464	0,04449	0,04441	0,04434	0,04426
70	0,04689	0,04640	0,04623	0,04615	0,04607	0,04599
71	0,04879	0,04826	0,04809	0,04800	0,04792	0,04783
72	0,05080	0,05024	0,05005	0,04996	0,04987	0,04978
73	0,05293	0,05233	0,05213	0,05204	0,05194	0,05184
74	0,05517	0,05454	0,05433	0,05423	0,05412	0,05402
75	0,05752	0,05686	0,05664	0,05653	0,05642	0,05631
76	0,05999	0,05929	0,05906	0,05894	0,05883	0,05871
77	0,06256	0,06182	0,06158	0,06146	0,06134	0,06122
78	0,06521	0,06444	0,06419	0,06406	0,06394	0,06382

Dal	al	Age Shifting
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1

01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	oltre	-6

La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Basi tecniche e caricamenti

Per l'elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico dello 0%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza "A62U" con un caricamento dello 0,90%.

Allegato «E» all'Allegato n. 2 al Regolamento**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CONTROASSICURATA AL TASSO TECNICO DEL 1%****MASCHI e FEMMINE**

Età al pensionamento	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02931	0,02907	0,02899	0,02895	0,02891	0,02887
51	0,02981	0,02956	0,02948	0,02944	0,02938	0,02934
52	0,03034	0,03006	0,02997	0,02993	0,02988	0,02984
53	0,03086	0,03059	0,03050	0,03045	0,03041	0,03037
54	0,03143	0,03115	0,03105	0,03101	0,03092	0,03088
55	0,03202	0,03168	0,03158	0,03153	0,03149	0,03144
56	0,03259	0,03228	0,03217	0,03212	0,03207	0,03202
57	0,03322	0,03290	0,03280	0,03275	0,03263	0,03258
58	0,03389	0,03348	0,03337	0,03331	0,03326	0,03320
59	0,03450	0,03414	0,03403	0,03397	0,03391	0,03386
60	0,03521	0,03484	0,03472	0,03466	0,03461	0,03444
61	0,03596	0,03546	0,03533	0,03526	0,03520	0,03513
62	0,03661	0,03620	0,03606	0,03600	0,03593	0,03587
63	0,03740	0,03698	0,03684	0,03678	0,03671	0,03664
64	0,03825	0,03762	0,03747	0,03739	0,03732	0,03725
65	0,03893	0,03845	0,03829	0,03821	0,03814	0,03806
66	0,03982	0,03933	0,03917	0,03909	0,03901	0,03894
67	0,04076	0,04027	0,04011	0,03970	0,03961	0,03953
68	0,04178	0,04087	0,04069	0,04061	0,04052	0,04043
69	0,04242	0,04185	0,04167	0,04158	0,04149	0,04140
70	0,04347	0,04290	0,04272	0,04263	0,04254	0,04246
71	0,04461	0,04343	0,04322	0,04312	0,04302	0,04292
72	0,04516	0,04450	0,04430	0,04420	0,04410	0,04401
73	0,04632	0,04568	0,04548	0,04539	0,04530	0,04520
74	0,04760	0,04699	0,04681	0,04675	0,04664	0,04653
75	0,04904	0,04730	0,04708	0,04697	0,04687	0,04677
76	0,04933	0,04866	0,04846	0,04837	0,04828	0,04819
77	0,05081	0,05022	0,05005	0,04997	0,04989	0,04982
78	0,05253	0,05033	0,05013	0,05003	0,04994	0,04985

dal	al	Age Shifting
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	oltre	-6

La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un'età di calcolo).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Basi tecniche e caricamenti

Per l'elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 1%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza "A62U" con un caricamento dello 0,90%.

Allegato «F» all'Allegato n. 2 al Regolamento**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA ANNUA VITALIZIA CON RADDOPPIO IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA AL TASSO TECNICO DELLO 0%****MASCHI e FEMMINE**

Età al pensionamento	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02414	0,02404	0,02401	0,02399	0,02398	0,02396
51	0,02472	0,02461	0,02458	0,02456	0,02454	0,02453
52	0,02532	0,02521	0,02517	0,02515	0,02514	0,02512
53	0,02595	0,02583	0,02580	0,02578	0,02576	0,02574
54	0,02661	0,02649	0,02645	0,02643	0,02641	0,02639
55	0,02730	0,02718	0,02713	0,02711	0,02709	0,02707
56	0,02803	0,02790	0,02785	0,02783	0,02781	0,02779
57	0,02880	0,02866	0,02861	0,02859	0,02856	0,02854
58	0,02960	0,02945	0,02941	0,02938	0,02936	0,02933
59	0,03045	0,03030	0,03025	0,03022	0,03019	0,03017
60	0,03135	0,03119	0,03113	0,03111	0,03108	0,03105
61	0,03231	0,03213	0,03207	0,03204	0,03201	0,03198
62	0,03331	0,03312	0,03306	0,03303	0,03300	0,03297
63	0,03438	0,03418	0,03411	0,03408	0,03405	0,03401
64	0,03551	0,03529	0,03522	0,03519	0,03515	0,03512
65	0,03671	0,03648	0,03640	0,03637	0,03633	0,03629
66	0,03798	0,03774	0,03766	0,03762	0,03758	0,03754
67	0,03935	0,03909	0,03900	0,03896	0,03892	0,03887
68	0,04080	0,04052	0,04043	0,04039	0,04034	0,04029
69	0,04236	0,04206	0,04196	0,04192	0,04187	0,04182
70	0,04404	0,04371	0,04361	0,04355	0,04350	0,04345
71	0,04584	0,04549	0,04537	0,04532	0,04526	0,04520
72	0,04778	0,04740	0,04727	0,04721	0,04715	0,04708
73	0,04986	0,04945	0,04932	0,04925	0,04918	0,04911
74	0,05212	0,05167	0,05152	0,05145	0,05137	0,05130
75	0,05455	0,05406	0,05390	0,05382	0,05374	0,05366
76	0,05720	0,05666	0,05648	0,05639	0,05630	0,05622
77	0,06007	0,05947	0,05928	0,05918	0,05908	0,05899
78	0,06319	0,06253	0,06231	0,06221	0,06210	0,06199

dal	al	Age Shifting
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	oltre	-6

La tavola demografica A62U Indifferenziata per sesso richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella Tabella di rettifica dell'età (ottenendo così un'età di calcolo).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Basi tecniche e caricamenti

Per l'elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico dello 0%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza "A62U" con un caricamento dello 0,90%.

Allegato «G» all'Allegato n. 2 al Regolamento REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

RENDIGEN

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RENDIGEN (la Gestione Separata). Tale Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. La Gestione Separata è riservata ai contratti e alle opzioni contrattuali che prevedono l'erogazione di rendite vitalizie.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di Società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole Società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale

limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con Società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

1. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
2. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libero mastro della Gestione Separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

1. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
3. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

ALLEGATO N. 3

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ACCESSORIA IN CASO DI PREMORIENZA

(Art. 14-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento)

Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. Queste condizioni disciplinano un'assicurazione monoannuale in caso di morte dell'Aderente Assicurato rinnovabile ogni anno. La copertura viene prestata a fronte della contribuzione di un importo, al netto di eventuali imposte e tasse, pari all'ammontare del premio scelto dall'aderente. Il relativo capitale si determina dividendo l'ammontare del premio prescelto per il tasso all'età alla data del versamento annuale dell'aderente, riportato nella Tabella allegata. L'importo del premio, oltre ad imposte e tasse relative, viene detratto annualmente in unica soluzione dal contributo di cui all'art. 9 del Regolamento. L'impresa di assicurazione si impegna a corrispondere il capitale assicurato agli aventi diritto, sempreché l'Aderente Assicurato abbia versato la contribuzione sopra indicata entro il mese di febbraio (ovvero entro due mesi dall'attivazione della copertura, nel caso questa avvenga in corso d'anno). In caso di mancata contribuzione, la copertura, è sospesa.
2. L'impresa di assicurazione accetta il rischio solo previa sottoscrizione delle dichiarazioni riportate nell'apposito modulo.
3. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui l'aderente ha richiesto la copertura e si estingue alle ore 24 del 31 dicembre. La copertura si intende tacitamente rinnovata, con decorrenza 1° gennaio, salvo disdetta pervenuta dall'aderente.
4. La prestazione accessoria prevede il versamento di un premio, a scelta dell'Aderente, secondo le opzioni di seguito riportate in funzione dell'età:

Età'	Opzioni di premio
18 – 28	50 €
29 – 40	50 €; 100 €
41 – 45	100 €; 150 €
46 – 50	150 €; 200 €; 250 €
50 – 55	200 €; 250 €; 300 €
56 – 60	250 €; 300 €

L'Aderente che intenda accedere alle prestazioni accessorie deve indicare l'ammontare del premio scelto. Nel caso in cui, in sede di rinnovo tacito, l'ammontare del premio scelto dall'Aderente non sia tra le opzioni disponibili, il premio utilizzato sarà il minimo previsto per l'età dell'Aderente.

5. L'assicurazione non è prestata a coloro che abbiano superato il 60° anno di età.

Art. 2 - Cessazione della garanzia

1. In caso di vita dell'Aderente Assicurato, alla prima ricorrenza annuale della data di contribuzione l'assicurazione si estingue.
2. La garanzia cessa anticipatamente rispetto a tale termine in caso di uscita dell'Aderente Assicurato dal Fondo. Qualora l'uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale, per motivi diversi dall'evento assicurato, l'impresa di assicurazione restituirà all'Aderente Assicurato il rateo di premio al relativo alla frazione d'anno per il quale la copertura non è più richiesta.

Art. 3 - Rischio di morte

1. L'assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2. E' esclusa dall'assicurazione la morte causata da:
 - a) delitto doloso dell'Aderente Assicurato o del Beneficiario;
 - b) partecipazione dell'Aderente Assicurato a delitti dolosi;

- c) partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se:
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari;
- d) eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- e) guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi;
- f) incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione della copertura;
- h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di adesione o successivamente.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, l'impresa di assicurazione corrisponde una prestazione pari all'ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all'art.1, comma 1.

Art. 4 - Beneficiari

1. L'Aderente Assicurato indica il Beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento scrivendo all'impresa di assicurazione o all'Agenzia o per testamento.

La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente Assicurato ed il Beneficiario hanno dichiarato in forma scritta all'impresa di assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso dell'Aderente Assicurato.

In questi casi ogni variazione al contratto che influisce sui diritti del Beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

2. Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta all'impresa di assicurazione o all'Agenzia, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'Aderente Assicurato:

- certificato di morte dell'Aderente o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'Aderente sottoscritta da un erede ²;
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato ³, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'impresa di assicurazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ⁴ dalla quale risulti:
 - o se l'Aderente Assicurato ha lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
 - o l'elenco degli eredi legittimi e testamentari dell'aderente, se i beneficiari sono gli eredi;
- copia conforme del verbale di pubblicazione testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

² L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione all'impresa di assicurazione a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

³ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione dall'impresa di assicurazione

⁴ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale

TABELLA

TASSI E RELATIVI CAPITALI ASSICURATI IN FUNZIONE DEL PREMIO SCELTO

Età	Tasso lordo	Premio					
		50	100	150	200	250	300
18	0,00057	87.719,30					
19	0,00060	83.333,33					
20	0,00064	78.125,00					
21	0,00066	75.757,58					
22	0,00069	72.463,77					
23	0,00072	69.444,44					
24	0,00070	71.428,57					
25	0,00071	70.422,54					
26	0,00073	68.493,15					
27	0,00074	67.567,57					
28	0,00076	65.789,47					
29	0,00080	62.500,00	125.000,00				
30	0,00079	63.291,14	126.582,28				
31	0,00080	62.500,00	125.000,00				
32	0,00079	63.291,14	126.582,28				
33	0,00081	61.728,40	123.456,79				
34	0,00082	60.975,61	121.951,22				
35	0,00088	56.818,18	113.636,36				
36	0,00092	54.347,83	108.695,65				
37	0,00100	50.000,00	100.000,00				
38	0,00104	48.076,92	96.153,85				
39	0,00115	43.478,26	86.956,52				
40	0,00126	39.682,54	79.365,08				
41	0,00138		72.463,77	108.695,65			
42	0,00149		67.114,09	100.671,14			
43	0,00162		61.728,40	92.592,59			
44	0,00175		57.142,86	85.714,29			
45	0,00195		51.282,05	76.923,08			
46	0,00211			71.090,05	94.786,73	118.483,41	
47	0,00232			64.655,17	86.206,90	107.758,62	
48	0,00250			60.000,00	80.000,00	100.000,00	
49	0,00276			54.347,83	72.463,77	90.579,71	
50	0,00305			49.180,33	65.573,77	81.967,21	
51	0,00342				58.479,53	73.099,42	87.719,30
52	0,00376				53.191,49	66.489,36	79.787,23
53	0,00418				47.846,89	59.808,61	71.770,33
54	0,00461				43.383,95	54.229,93	65.075,92
55	0,00519				38.535,65	48.169,56	57.803,47
56	0,00574					43.554,01	52.264,81
57	0,00638					39.184,95	47.021,94
58	0,00705					35.460,99	42.553,19
59	0,00790					31.645,57	37.974,68
60	0,00836					29.904,31	35.885,17

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ACCESSORIA IN CASO DI PREMORIENZA O INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE

(Art. 14-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento)

Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. Queste condizioni disciplinano un'assicurazione monoannuale in caso di morte o invalidità totale e permanente rinnovabile ogni anno. La copertura viene prestata a fronte della contribuzione di un importo, al netto di eventuali imposte e tasse, pari all'ammontare del premio scelto dall'aderente. Il relativo capitale si determina dividendo l'ammontare del premio prescelto per il tasso all'età alla data del versamento annuale dell'Aderente, riportato nella Tabella allegata. L'importo del premio, viene detratto annualmente in unica soluzione dal contributo di cui all'art. 9 del Regolamento. L'impresa di assicurazione si impegna a corrispondere il capitale assicurato agli aventi diritto, sempreché l'Aderente Assicurato abbia versato la contribuzione sopra indicata entro il mese di febbraio (ovvero entro due mesi dall'attivazione della copertura, nel caso questa avvenga in corso d'anno). In caso di mancata contribuzione, la copertura, è sospesa.
2. L'impresa di assicurazione accetta il rischio di cui alla presente assicurazione solo previa sottoscrizione delle dichiarazioni riportate nell'apposito modulo.
3. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui l'aderente ha richiesto la copertura e si estingue alle ore 24 del 31 dicembre. La copertura si intende tacitamente rinnovata, con decorrenza 1° gennaio, salvo disdetta pervenuta dall'aderente.
4. La prestazione accessoria prevede il versamento di un premio, a scelta dell'Aderente, secondo le opzioni di seguito riportate in funzione dell'età:

Età'	Opzioni di premio
18 – 21	50 €
22 – 36	50 €; 100 €
37 – 39	100 €; 150 €
40 – 41	100 €; 150 €; 200 €
42	100 €; 150 €; 200 €; 250 €
43	100 €; 150 €; 200 €; 250 €; 300 €
44 - 45	150 €; 200 €; 250 €; 300 €
46 - 47	200 €; 250 €; 300 €
48 – 49	250 €; 300 €
50	300 €

L'Aderente che intenda accedere alle prestazione accessoria deve indicare l'ammontare del premio scelto. Nel caso in cui, in sede di rinnovo tacito, l'ammontare del premio scelto dall'Aderente non sia tra le opzioni disponibili, il premio utilizzato sarà il minimo previsto per l'età dell'Aderente.

5. L'assicurazione non viene prestata a coloro che abbiano superato il 50° anno di età.

Art. 2 - Cessazione della garanzia

1. In caso di vita dell'Aderente Assicurato, alla prima ricorrenza annuale della data di contribuzione l'assicurazione si estingue.
2. La garanzia cesserà anticipatamente rispetto a tale termine in caso di uscita dell'Aderente Assicurato dal Fondo. Qualora l'uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale, per motivi diversi dall'evento assicurato, l'impresa di assicurazione restituirà all'Aderente Assicurato il rateo di premio al relativo alla frazione d'anno per il quale la copertura non è più richiesta.

Art. 3 - Rischio di morte

1. L'assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2. E' esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- a) delitto doloso dell'Aderente Assicurato o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Aderente Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se:
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari;
- d) eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- e) guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi;
- f) incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione della copertura;
- h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di adesione o successivamente.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, l'impresa di assicurazione corrisponde una prestazione pari all'ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all'art.1, comma 1.

Art. 4 – Rischio invalidità totale e permanente

1. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Aderente Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto, in modo presumibilmente totale e permanente, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini.
2. Sono esclusi dall'assicurazione i casi di invalidità totale e permanente dovuti alle stesse cause per le quali il precedente art. 3, comma 2 esclude la copertura del rischio morte. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, l'impresa di assicurazione corrisponde una prestazione pari all'ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all'art.1, comma 1.
3. Verificatasi l'invalidità totale e permanente dell'Aderente Assicurato, lo stesso o altra persona che lo rappresenta, deve chiederne per iscritto il riconoscimento all'impresa di assicurazione, attraverso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, unitamente ad un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità. Ai fini dell'accertamento dell'invalidità, l'Aderente Assicurato deve fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenza dell'invalidità.
L'impresa di assicurazione si impegna ad accertare l'invalidità entro tre mesi dalla data delle lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Aderente Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato d'invalidità.
4. L'impresa di assicurazione si riserva di richiedere all'Aderente Assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici l'impresa di assicurazione comunica per iscritto all'Aderente Assicurato, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di invalidità

Art. 5 - Beneficiari

1. L'Aderente Assicurato indica il Beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento scrivendo all'impresa di assicurazione o all'Agenzia o per testamento.
La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
 - dopo che l'Aderente Assicurato ed il Beneficiario hanno dichiarato in forma scritta all'impresa di assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
 - dopo il decesso dell'Aderente Assicurato;

- dopo che, verificatosi l'evento previsto nell'art.1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'impresa di assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione al contratto che influisce sui diritti del Beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

2. Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta all'impresa di assicurazione o all'Agenzia, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'Aderente Assicurato:

- certificato di morte dell'Aderente o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'Aderente sottoscritta da un erede ⁵;
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato ⁶, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'impresa di assicurazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ⁷ dalla quale risulti:
 - o se l'Aderente Assicurato ha lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
 - o l'elenco degli eredi legittimi e testamentari dell'aderente, se i beneficiari sono gli eredi;
- copia conforme del verbale di pubblicazione testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

⁵ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione all'impresa di assicurazione a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

⁶ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione dall'impresa di assicurazione

⁷ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale

TABELLA

TASSI E RELATIVI CAPITALI ASSICURATI IN FUNDIONE DEL PREMIO SCELTO

Età	Tasso lordo	Premio					
		50	100	150	200	250	300
18	0,00066	75.757,58					
19	0,00069	72.463,77					
20	0,00073	68.493,15					
21	0,00077	64.935,06					
22	0,00080	62.500,00	125.000,00				
23	0,00084	59.523,81	119.047,62				
24	0,00083	60.240,96	120.481,93				
25	0,00085	58.823,53	117.647,06				
26	0,00088	56.818,18	113.636,36				
27	0,00092	54.347,83	108.695,65				
28	0,00096	52.083,33	104.166,67				
29	0,00101	49.504,95	99.009,90				
30	0,00101	49.504,95	99.009,90				
31	0,00105	47.619,05	95.238,10				
32	0,00104	48.076,92	96.153,85				
33	0,00107	46.728,97	93.457,94				
34	0,00108	46.296,30	92.592,59				
35	0,00115	43.478,26	86.956,52				
36	0,00121	41.322,31	82.644,63				
37	0,00132		75.757,58	113.636,36			
38	0,00136		73.529,41	110.294,12			
39	0,00150		66.666,67	100.000,00			
40	0,00163		61.349,69	92.024,54	122.699,39		
41	0,00184		54.347,83	81.521,74	108.695,65		
42	0,00213		46.948,36	70.422,54	93.896,71	117.370,89	
43	0,00248		40.322,58	60.483,87	80.645,16	100.806,45	120.967,74
44	0,00289			51.903,11	69.204,15	86.505,19	103.806,23
45	0,00341			43.988,27	58.651,03	73.313,78	87.976,54
46	0,00393				50.890,59	63.613,23	76.335,88
47	0,00460				43.478,26	54.347,83	65.217,39
48	0,00522					47.892,72	57.471,26
49	0,00603					41.459,37	49.751,24
50	0,00684						43.859,65

ALLEGATO N. 4

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RIVOLTA AGLI EX FUNZIONARI ED EX AGENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

per poter ricevere, nel rispetto dell'art.12 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione Europea, le somme accumulate nel regime pensionistico delle Comunità Europee.

Introduzione

L'articolo 12 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione Europea (Regolamento del Consiglio n. 259/1968, come modificato con successivo Regolamento del Consiglio n. 723/2004 e con Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1080/2010) stabilisce che i funzionari che lascino le istituzioni comunitarie senza poter beneficiare di una pensione di anzianità, immediata o differita, possono trasferire quanto accumulato nel regime pensionistico delle Comunità Europee (Unione Europea, Euratom) presso un'assicurazione privata o un fondo pensione nazionale di loro scelta che garantisca, limitatamente a dette somme trasferite, che:

1. non sia rimborsato il capitale;
2. si provveda al versamento di una rendita mensile non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantaseiesimo;
3. siano previste prestazioni in materia di reversibilità;
4. un ulteriore trasferimento ad altro fondo sia autorizzato solo alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti.

Tale Regolamento è direttamente applicabile in Italia senza che sia necessaria l'emanazione di alcuna disposizione nazionale di recepimento, esecuzione ed integrazione.

Il Fondo recepisce tali vincoli in relazione esclusivamente ai soggetti di cui in premessa (di seguito, per brevità, Ex-Agenti) e solo per la prestazione corrispondente all'importo maturato presso il regime pensionistico delle Comunità e trasferito al Fondo (di seguito, per brevità, Maturato Comunitario).

Le previsioni del Regolamento e della Nota Informativa relative a prestazioni e trasferimenti si intendono pertanto integrate come segue:

- a) il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce comunque non prima del sessantesimo anno e, al massimo, non oltre il sessantaseiesimo;
- b) l'anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza è esercitabile, non prima del sessantesimo anno;
- c) non è consentita la liquidazione della prestazione sotto forma di capitale;
- d) a seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, è prevista la corresponsione con rateazione mensile di una rendita vitalizia immediata o di una rendita vitalizia reversibile corrisposta all'aderente finché egli è in vita e successivamente, in misura totale o per quota indicata dall'aderente stesso, ad altro soggetto dallo stesso designato;
- e) l'ulteriore trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, compreso quello che avvenga in relazione alla nuova attività lavorativa, è autorizzato solo alle medesime condizioni previste dall'articolo 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione Europea;
- f) non sono previsti riscatti parziali né totali:
 - per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Resta salva la previsione di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento del Fondo, qualora tali ipotesi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel rispetto di quanto sancito al precedente punto b);
 - qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva;
- g) in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la prestazione individuale deve essere erogata sotto forma di rendita, agli eredi o diversi soggetti dallo stesso designati;
- h) non sono previsti casi di Anticipazione, pertanto anche le specifiche previsioni del documento sulle anticipazioni risultano essere interamente non applicabili;
- i) il trasferimento della posizione in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche, in caso di modifiche delle caratteristiche del Fondo e di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione, prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione, è autorizzato solo alle medesime condizioni previste dall'articolo 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione Europea.

In relazione esclusivamente agli Ex-Agenti e solo per il Maturato Comunitario, in caso di conflitto tra le norme contenute nel presente documento e quelle contenute nel Regolamento, nella Nota Informativa, nel Modulo di Adesione ed in ogni altro documento relativo al Fondo, prevarranno quelle contenute nel presente documento contrattuale.

